

NV Sviluppi Energetici SRL

Via Guidubaldo del Monte, 61

00197 – Roma

**Alla Città metropolitana di Roma Capitale**

Hub II “Sostenibilità Territoriale”

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio:

Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette”

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

Pec: [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)

e p. c.

**ARSIAL**

Agenzia Regionale

per lo Sviluppo e l’Innovazione

dell’Agricoltura del Lazio

Pec: [arsial@pec.arsialpec.it](mailto:arsial@pec.arsialpec.it)

**Comune di Artena**

Pec: [comune.artena@pec.it](mailto:comune.artena@pec.it)

**Servizio Lavori Pubblici**

Pec: [llpp@pec.comune.artena.rm.it](mailto:llpp@pec.comune.artena.rm.it)

Oggetto: Riscontro nota prot. 8034/2025 – Arsial – avente ad oggetto “Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs.387/03. PROGETTO: NV SVILUPPI ENERGETICI – Artena – Via Latina Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.800 Mw e delle relative opere ed infrastrutture connesse, denominato "Impianto Via Latina" da ubicarsi in Via Latina ad Artena (RM).” - **RISCONTRO NOTA della società NV Sviluppi energetici Srl alla nota prot. ARSIAL 5743/2025 del 28/04/2025 - rif. Nota CMRC-2025-0080840 del 05/05/2025 12:25 – ENTRATA e nota CMRC-2025-0085710 del 12/05/2025 11:03 – USCITA**

Con la precedente nota prot. 5743 del 28/4/2025, codesta Agenzia aveva comunicato che *“Ai fini del rilascio del parere nell’ambito dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1, si rileva che l’elaborato peritale “Analisi territoriale” redatto dal geom. Santino Severa, perito demaniale, non risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e non è stata acquisita la relativa attestazione comunale ai sensi della normativa sopra richiamata. Si richiede pertanto di procedere all’acquisizione formale dell’attestazione comunale, recante esplicita evidenza dell’avvenuta approvazione dell’elaborato peritale da parte del Consiglio Comunale.”*

Richiedeva inoltre *“di procedere all’acquisizione formale dell’attestazione comunale, recante esplicita evidenza dell’avvenuta approvazione dell’elaborato peritale da parte del Consiglio Comunale.”*

La scrivente società aveva comunicato che in base al certificato di destinazione urbanistica, la natura dei terreni è **“terreni liberi”** da uso civico evidenziando inoltre che tale attestazione non deriva dall’elaborato peritale, ma da atto amministrativo emesso dallo stesso Comune di Artena.

Con la ultima nota prot. 8034/2025 viene ribadito che:

- *l’“Analisi del Territorio” redatta dal geom. Santino Severa, perito demaniale, relativa alle particelle interessate dall’intervento in oggetto, non risulta approvata con deliberazione del Consiglio Comunale e, conseguentemente, non è stata acquisita la prevista attestazione comunale, in conformità agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1, in materia di regime urbanistico dei terreni di uso civico e norme transitorie correlate;*
- *La possibilità di prescindere dal parere obbligatorio dell’Amministrazione competente, come previsto all’art. 2, comma 2 della medesima legge regionale: “Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.” è subordinata esclusivamente alla produzione formale da parte del Comune di un’attestazione esplicita che, sulla base di sentenze passate in giudicato o dell’“Analisi del Territorio” di cui all’art. 3, certifichi l’inesistenza di usi civici sulle aree interessate dalla pianificazione urbanistica.*

Pertanto concludeva che in assenza di tale attestazione comunale, il parere da parte di ARSIAL rimane obbligatorio e vincolante, ai sensi della normativa vigente, e la procedura non può ritenersi conclusa.

Tutto ciò premesso si precisa che la legge regionale 1/86 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” al richiamato art. 2 comma 2 prevede *“I comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui all’articolo 3. Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di*

*pianificazione urbanistica*". Si precisa che in base all'articolo 3 l'analisi del territorio deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Nel procedimento in questione si rileva:

- *L'inesistenza di usi civici è attestata non sulla base dell'analisi territoriale, ma in virtù di una determinazione regionale (di cui si allega copia) n. 478/2002, dell'avvenuto pagamento e della presa d'atto comunale;*
- *In ogni caso non è prevista alcuna variante urbanistica che determini l'applicazione di tale norma infatti le aree ove verrà realizzato l'impianto di che trattasi sono aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e la loro destinazione urbanistica era e rimane agricola, la realizzazione dell'impianto non prevede la variante urbanistica dell'area.*

Fermo restando che qualora l'applicazione della norma vada nel senso espresso da codesta Agenzia dovrà essere il Comune che risponderà in merito alla necessità o meno dell'approvazione del consiglio comunale dell'analisi territoriale.

Cordialmente

Roma, 12/06/2025

**NV SVILUPPI ENERGETICI S.R.L.**  
**VIA GUIDO BALDO DEL MONTE, 61**  
**00197 ROMA**  
**P.IVA/CF: 11636691005**